

**Ente Erogatore** Ministero delle Politiche agricole e forestali

---

**Data di pubblicazione** 11/01/2001

---

**Oggetto** D.L. 11 gennaio 2001, n. 1. (Art. 7 ter).  
Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina.

---

**Obiettivo** Agevolare l'attività delle imprese della filiera di produzione bovina attraverso benefici fiscali temporanei, contributi in conto interessi per investimenti nella qualità di produzione e finanziamenti di iniziative di miglioramento qualitativo della produzione e innovazione tecnologica.

---

**Beneficiari** Possono accedere ai benefici fiscali e ai contributi gli allevatori di bovini, le aziende di macellazione e gli esercenti di attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di carni colpiti dagli eventi dovuti all'emergenza BSE.

---

**Azioni** L'art. 7 ter stabilisce che il Ministro delle finanze, ai sensi dell'art. 9, L. 27 luglio 2000, n. 212, può disporre a favore dei beneficiari citati la sospensione o il differimento dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari.

Agli stessi beneficiari possono essere concessi contributi in conto interessi su mutui contratti per l'adeguamento degli allevamenti, per il miglioramento igienico-sanitario degli impianti di macellazione, per il consolidamento di esposizioni debitorie.

È, inoltre, istituito un regime di aiuti a favore delle imprese agricole di allevamento per incentivare la ristrutturazione degli impianti, la promozione delle produzioni zootecniche di qualità, la riconversione al metodo di produzione biologico, l'adozione di sistemi di certificazione e di disciplinari di produzione. Finanziamenti sono destinati anche alla ricerca scientifica e tecnologica nel campo della produzione foraggiera.

---

**Spese ammissibili** Il D.M. 7 agosto 2001 stabilisce la sospensione per quattro mesi, a decorrere dal 15 agosto 2001, dei termini relativi ai versamenti diretti dei tributi, ai sensi dell'art. 7 ter del D.L. 11 gennaio 2001, n. 1. Nei versamenti diretti sono compresi i pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti e i versamenti effettuati in qualità di sostituto d'imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di ripresa della riscossione delle somme sospese anche mediante rateizzazione e senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Il D.L. 25 gennaio 2002, n. 4 prevede che le somme dovute, e non corrisposte per effetto della presente sospensione dei termini, siano versate a decorrere dal primo gennaio 2003, in cinquanta rate mensili.

Per la durata di sei mesi sono, inoltre, sospesi i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento in scadenza entro il 30 aprile 2001. Le rate sospese sono consolidate per la durata residua delle operazioni, senza aggravio di sanzioni, interessi od altri oneri.

Per quanto riguarda i contributi in conto interessi su mutui decennali contratti da allevatori e imprese di macellazione, con un limite di impegno di spesa di 25 miliardi in 10 anni, possono essere ridotti gli interessi a carico del mutuatario all'1,5 % per iniziative quali:

- l'adeguamento degli allevamenti bovini in conformità alla disciplina comunitaria in materia di benessere animale, rintracciabilità e qualità,
- il miglioramento igienico-sanitario e produttivo degli stabilimenti di macellazione in possesso di bollo CE, in particolare per impianti tecnologici e di smaltimento,
- il consolidamento di esposizioni debitorie.

Infine, il regime di aiuti disposti a favore delle imprese agricole di allevamento, con una dotazione di 28 miliardi per il 2001, si pone l'obiettivo incentivare la sicurezza degli alimenti e la tutela della salute pubblica nel rispetto della normativa sulla tutela dell'ambiente e sul benessere degli animali, con il finanziamento di iniziative relative a:

- la ristrutturazione degli impianti,
- la promozione delle produzioni zootecniche estensive e di qualità, valorizzando le razze italiane da carne e quelle autoctone,
- la riconversione al metodo di produzione biologico, cui va larga parte del finanziamento,
- la riqualificazione dell'allevamento intensivo, anche incentivando l'adozione di sistemi di certificazione e di disciplinari di produzione.

All'Istituto sperimentale per le colture foraggere sono destinati gli ulteriori 2 miliardi, del finanziamento complessivo, per studi e ricerche sul miglioramento delle foraggere coltivate in Italia, la tecnica di coltivazione dei pascoli, dei prati e degli erbai con attenzione a sistemi di produzione che rispettino l'ambiente, conservino le risorse naturali e le integrità aziendali e favoriscano la diffusione dei metodi dell'agricoltura biologica.

---

**Procedure** Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce, con propria circolare, le modalità, i criteri ed i parametri per ripartire ed erogare i contributi per interessi sui mutui e il regime di aiuti.

Per quanto riguarda la quota destinata al miglioramento tecnologico e qualitativo, sono considerati comunque criteri selettivi l'incidenza sul fatturato dei costi fissi, degli ammortamenti e degli oneri finanziari, il numero dei dipendenti, nonché il numero dei capi macellati o allevati nell'anno 2000.

---

#### **Data scadenza**

**Scadenza** La sospensione dei versamenti dei tributi ha una validità di quattro mesi dalla vigenza del D.M. del 7 agosto 2001.  
Per le richieste di contributi non sono noti termini di scadenza.

---

**Fonte normativa** Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (G.U.) - serie generale

---

**Riferimenti normativi** D.L. 11 gennaio 2001, n. 1. (G.U. 8/2001, n. 8). Convertito in legge, con  
**Modulistica** modificazioni, dall'art. 1, L. 9 marzo 2001, n. 49. (G.U. 59/2001).

D.L. 25 gennaio 2002, n. 4. Disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura. (G.U. 23/2002). Non convertito in legge (comunicato in G.U. 30 marzo 2002, n. 76).

D.L. 25 maggio 2001, n. 199. Proroga di termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina. (G.U. 122/2001). Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 25 luglio 2001, n. 305. (G.U. 173/2001).

D.M. 14 marzo 2001. Sospensione dei termini e dei versamenti tributari a favore dei soggetti colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE). (G.U. 63/2001).

D.M. 29 settembre 2000. Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili (G.U. 10 novembre 2000, n. 263).

D.M. 7 agosto 2001. Sospensione dei termini e dei versamenti tributari a favore dei soggetti colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dall'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE). (G.U. 11 agosto 2001, n. 186).

Circ. 15 marzo 2001, n. 66 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.  
D.L. 14 febbraio 2001, n. 8 concernente interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dalla encefalopatia spongiforme bovina. Sospensione del versamento dei contributi. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti.

---

**Riferimenti operativi: indirizzi utili**

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali  
Roma

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)  
via Palestro, 81 - 00185 Roma